



UNICAMILLUS

Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
in tenure track (RTT)
ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010
(come modificato dalla Legge n. 79/2022)

Approvato dal CdA in data 06.11.2023 (Rif. 100/2023)

**Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT)
ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010 (come modificato dalla Legge n. 79/2022)
dell'Università UniCamillus**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di reclutamento per ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (come modificato dalla Legge n. 79/2022).

Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università UniCamillus (di seguito Università) e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativo.

Art.3 – Tipologia di contratto

1. Il contratto di cui al precedente art. 2 ha durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
2. I contratti di cui al comma precedente possono essere a tempo pieno oppure a tempo definito.

Art.4 - Attivazione della procedura

1. Nei limiti dei posti previsti dal piano strategico, il Senato Accademico, valutati i fabbisogni didattici, di ricerca e di servizio agli studenti, potrà proporre al Consiglio di amministrazione, attraverso il Rettore, bandi per incarichi di ricercatore a tempo determinato da attribuire mediante contratto di diritto privato di lavoro subordinato da coprire mediante procedure di selezione.

Art. 5 - Bando di selezione

1. Il bando deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Università, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) - IV Serie Speciale e sul sito del Ministero e dell'Unione europea.

Il bando deve riportare:

- a) la Facoltà dipartimentale di afferenza nella quale il ricercatore sarà chiamato a svolgere la sua attività;
- b) il settore concorsuale, con l'indicazione eventuale di uno o più settori scientifico-disciplinari del profilo richiesto;
- c) i requisiti, il termine di scadenza e le modalità di trasmissione per la presentazione delle domande e, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- d) la tipologia dell'impegno didattico richiesto, individuato nel regime a tempo pieno o tempo parziale;
- e) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- f) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;

- g) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6 - Requisiti per la presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di partecipazione per il contratto di cui all'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 (come modificato dalla Legge n. 79/2022), i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, in possesso del diploma di specializzazione medica;
2. Non possono presentare domanda di partecipazione:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di I o di II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 (come modificato dalla Legge n. 79/2022);
 - c) coloro che abbiano rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado incluso con un professore appartenente alla Facoltà Dipartimentale che richiede il posto, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni.
5. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con Disposizione motivata del Rettore e successivamente notificata all'interessato.

Art. 7- Termini e modalità di presentazione delle domande.

1. Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore. Modalità e tempistiche per la presentazione della domanda sono stabilite nell'apposito bando. I termini utili per la presentazione delle domande non devono essere inferiori a 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso relativo al bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tale termine in caso di urgenza.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. Per lo svolgimento della selezione è nominata con apposito decreto rettorale, reso pubblico sul sito dell'Università, una Commissione giudicatrice, composta da tre professori ordinari o associati, di cui almeno uno appartenente al settore concorsuale o al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. I componenti della Commissione sono scelti tra tutti i professori ordinari e associati in servizio presso Atenei italiani o esteri. I componenti della commissione afferenti ad Atenei esteri devono ricoprire una posizione equipollente alla prima o alla seconda fascia.

Art. 9 Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione nella seduta preliminare deve stabilire criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
2. La valutazione dei candidati a cura della Commissione di cui al precedente articolo 8 prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.

3. La selezione avviene sulla base dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica prodotta dai candidati. Il bando può prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare e che devono essere disponibili, su richiesta della Commissione di valutazione, anche in lingua inglese.

4. I candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare di cui al comma 2 - in un numero compreso tra il 10 e il 20 per cento delle domande di ammissione alla selezione e, comunque, non inferiore a sei unità - sono ammessi alla selezione. I candidati sono tutti ammessi alla selezione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

5. La selezione si svolge mediante discussione pubblica davanti alla Commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica e comprende l'eventuale accertamento di una lingua straniera. A seguito della discussione la Commissione attribuisce un punteggio in base ai criteri stabiliti secondo il comma 1 del presente articolo.

6. Al termine della selezione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige una graduatoria di merito e designa il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste dal bando. La commissione può deliberare di non designare nessun candidato.

7. Dei lavori della Commissione vengono redatti appositi verbali. La commissione può avvalersi di strumenti di lavoro telematico. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina della Commissione sul sito dell'Università. E' possibile ridurre ovvero aumentare tale termine in caso di necessità.

Art. 10 - Chiamata

1. La chiamata del candidato maggiormente qualificato viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve indicare la data di validità entro la quale il candidato dovrà comunicarne l'accettazione.

2. Qualora il candidato primo in graduatoria non accetti è possibile, ma non obbligatorio, procedere alla chiamata del candidato successivo secondo la graduatoria di merito.

Art. 11- Stipula del contratto

1. Al vincitore è proposto un contratto ex art. 24, comma 3, L. 240/2010 (come modificato dalla Legge n. 79/2022), di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato della durata complessiva di sei anni e non rinnovabile, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti.

2. Al fine della stipula del contratto di cui al comma precedente, il vincitore deve presentare la documentazione prevista dal bando e dalle disposizioni vigenti.

3. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:

- la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- il regime d'impegno a tempo pieno ovvero definito;
- il trattamento economico, previdenziale e assicurativo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- la struttura di afferenza e i relativi compiti;
- il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- la sede prevalente di svolgimento delle attività.

Art. 12 - Incompatibilità

1. Il rapporto contrattuale disciplinato dal presente regolamento è incompatibile con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
 - la titolarità di contratti e di assegni di ricerca anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Nel caso in cui il concorrente ricopra eventuali altri uffici o incarichi deve allegare una dichiarazione nella quale sia specificato il tipo di attività svolta. Eventuali incarichi retribuiti esterni potranno essere svolti solo previa autorizzazione degli Organi Accademici dell'Università e a condizione di compatibilità con il regime di impegno.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 9-bis della Legge n. 240/2010, per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente regolamento, i dipendenti pubblici sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 13 - Valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Ateneo valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010.
2. Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'ateneo.
3. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione è nominata con decreto del Rettore.
4. La valutazione di cui al presente articolo prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento.
5. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.
6. La chiamata viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti della programmazione di cui all'art. 18, comma 2 della L. 240/2010 che assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6-septidecies, del D.L. n. 36/2022 convertito con modifiche dalla Legge n. 79/2022 e s.m.i., in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe legislative, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per la durata di almeno un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 nel testo

previgente alla data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022. A tal fine l'Ateneo potrà bandire procedure riservate a candidati in possesso dei predetti requisiti.

2. Continuano ad essere integralmente disciplinati dalla specifica normativa anche interna di riferimento, i rapporti contrattuali di ricercatori a tempo determinato, già in essere, attivati ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) e b) della Legge 240/2010 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022, nonché quelli da attivare mediante stipula di contratti di ricercatore di tipo a) e o di tipo b) nell'ambito di procedure di reclutamento che siano in corso alla data di emanazione del presente regolamento o da indire in applicazione delle norme transitorie previste dal legislatore (art. 14 commi 6-terdecies e 6-quinquiesdecies della legge 79/2022 di conversione DL n. 36/2022).

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Ateneo e alle Disposizioni legislative vigenti.

4. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.